

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|-------------------------|---|
| (MI) GAMBARO | Presidente |
| (MI) ORLANDI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) LUCCHINI GUASTALLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) SPENNACCHIO | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) VELLUZZI | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore Lucchini Guastalla

Nella seduta del 26/11/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente chiede il rimborso delle commissioni bancarie e di intermediazione, delle spese contrattuali, nonché dei costi assicurativi riferiti a n.50 rate residue, quantificabili in € 2.931,66", oltre alla corresponsione degli interessi al tasso legale e il rimborso di € 500 per onorari legali, oltre IVA e CPA per la redazione e collazione dell'atto introduttivo del presente procedimento.

Più precisamente, in data 28/11/2012 la ricorrente presentava reclamo per il tramite di un'Associazione; illustrando che, nel luglio 2007 la medesima aveva sottoscritto con la resistente un contratto di cessione del quinto della pensione, con una rata mensile di € 197,00, durata 108 mesi, estinto a luglio 2012, versando, per l'estinzione dopo 58 rate, l'importo di € 8.407,51. Dopo aver richiamato i costi pagati anticipatamente per il contratto di finanziamento, ha fatto presente che "le commissioni bancarie e di intermediazione *"includono eterogenee causali di spesa che, difformemente da quanto indicato nel contratto, non sono tutte riferibili ad attività prodromiche alla conclusione ed erogazione del prestito, determinando quella "opacità informativa o deficit di trasparenza" che induce a*

liquidare le somme da restituire, secondo il generale criterio di proporzionalità”.

La ricorrente ha, quindi, contestato il calcolo relativo al rimborso delle commissioni effettuato in sede di estinzione anticipata del finanziamento, sostenendo che, nei casi di *“opacità delle previsioni contrattuali ... quando non è possibile distinguere le componenti “up-front” da quelle “recurring” è giurisprudenza consolidata ... orientarsi per un rimborso integrale della commissione stessa, oggetto di contestazione, parametrato unicamente alla durata del finanziamento”* .

Con ricorso protocollato il 25/02/2013 la ricorrente ha chiesto il rimborso delle commissioni bancarie e di intermediazione, nonché delle spese contrattuali e dei costi assicurativi nella misura complessiva di € 2.931,66, oltre alla corresponsione degli interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento e il rimborso di € 500 per onorari legali, oltre IVA e CPA per la redazione e collazione dell'atto introduttivo del presente procedimento.

Nelle proprie controdeduzioni, presentate, tramite il Conciliatore Bancario, il 04/04/13, l'intermediario resistente ha evidenziato che:

- Le condizioni contrattuali vigenti all'epoca dei fatti, prevedevano commissioni bancarie e finanziarie *“integralmente up front”*; la commissione finanziaria, in particolare, avrebbe compreso sia il compenso spettante alla società mandataria *“per le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili ai fini dell'istruttoria, del perfezionamento, dell'esecuzione e della gestione del prestito per la sua intera durata”*, sia le provvigioni dell'agente/mediatore, che nel caso di specie ammontavano a € 2.978,64 (come da fattura allegata).
- Soltanto le condizioni contrattuali attualmente vigenti, a partire dall'1.3.2010, prevedrebbero una componente delle commissioni bancarie e finanziarie riferita all'intero corso del rapporto; la stessa sarebbe rimborsabile sulla base degli importi previsti nella contrattualistica oggi in uso, corrispondenti al costo sostenuto per *“l'amministrazione del finanziamento nella fase successiva alla liquidazione della pratica (incasso quote e post vendita)”*; in particolare, la quota *pro rata* da rimborsare sarebbe stata determinata sulla base del *“costo complessivo sostenuto nell'esercizio 2009 e delle rate maturate e scadute nello stesso periodo”*.
- La resistente, quindi, nel riferire di applicare tale criterio a tutte le richieste di estinzione anticipata, anche a quelle relative alla contrattualistica precedente, ha confermato la correttezza del conteggio estintivo eseguito nel caso di specie; in particolare, l'importo della quota parte soggetta a maturazione della commissione di intermediazione (pari nella fattispecie a € 6,92) ricomprenderebbe:
 - il costo aziendale delle risorse impiegate per la gestione delle quote mensili, il costo degli affitti dei locali in cui viene svolta l'attività, proporzionata al tempo dedicato dalle risorse operative, le utenze (telefono, energia elettrica etc.), le ulteriori spese di gestione dei locali (spese condominiali, pulizia etc.) e, infine, gli ammortamenti delle attrezzature utilizzate. Detti costi sono stati imputati *pro quota* in base alla percentuale delle risorse impiegate sul totale dei dipendenti.
 - Relativamente alle commissioni bancarie, la resistente ha rappresentato che le stesse costituiscono il corrispettivo versato ad altro Istituto di credito quale *“commissione in favore dell'intermediario mandante”*, il quale ha provveduto al rimborso della quota parte di € 89,79, secondo modalità già *“oggetto di valutazione e non contestazione da parte dell'Arbitro Bancario e Finanziario in recenti decisioni (decisione ABF Napoli n. 1245/2011 e decisione ABF Milano 2787/11)”*. Al riguardo, la resistente ha allegato il prospetto di seguito riportato:

| | |
|--|-------------|
| "commissione in favore dell'intermediario mandante" iniziale | €. 562,41 - |
| "costo fisso Apulia prontoprestito non ripetibile" | €. 198,00 = |
| "commissione in favore dell'intermediario mandante" ripetibile | €. 364,41 - |
| "commissione in favore dell'intermediario mandante", maturata | €. 274,62 = |
| IMPORTO DISPONIBILE PER IL RISTORO | €. 89,79 |

- In relazione alla richiesta del premio polizza non goduto, l'intermediario si è fatto parte attiva provvedendo ad inoltrare richiesta di rimborso alla compagnia di assicurazione che ha poi provveduto al relativo rimborso con emissione di assegno circolare intestato al ricorrente di € 449,79.
- Le restanti voci ricadono nella definizione degli "altri oneri" che *"al momento dell'adempimento anticipato sono maturati per intero.... Tale costi, pertanto, non sono soggetti a rimborso giacché non ripetibili, neanche parzialmente"*.

La resistente ha confermato la correttezza di quanto ristorato in sede di conteggio per anticipata estinzione e, tenuto conto che la Compagnia di assicurazione ha provveduto ad accreditare al ricorrente i premi assicurativi non goduti, ha chiesto di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

Dalla documentazione contrattuale agli atti risulta che il finanziamento è stato acceso per un montante lordo di € 21.276,00 da estinguere in n.108 rate mensili di € 197,00.

Il bonifico con causale estinzione anticipata è stato effettuato con valuta 28/7/2012, per l'importo di € 8.407,51 risultante dal conteggio per anticipata estinzione, calcolato al 31/7/2012 per quote scadute n. 58 .

Al finanziamento, sono state applicate le condizioni riportate nel contratto come da stralcio allegato:

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|
| Presupposti e modalità di rimborso del pagamento | | in numero 108 rate fisse mensili consecutive ciascuna di Euro 197,00 importo costituito dalla somma degli altri quadri: | | | | |
| | | A IMPORTO TOTALE DA RESTITUIRE Euro 21.276,00 | | | | |
| | | B INTERESSI Euro 3.318,89 | T.A.N. al 3,85% | C COMMISSIONI BANCARIE Euro 562,41 | D RIVALSA ONERI FISCALI Euro 14,62 | E COMMISSIONI DI INTERMEDIAZIONE Euro 4.602,27 |
| | | F RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI Euro 250,00 | G - RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI RISCHIO VITA Euro 1.858,88 <small>Salvo quanto previsto all'art. 6 del retrocesso regolamento</small> | | H NETTO RICAPO Euro 10.668,93 <small>Salvo quanto previsto all'art. 3 del retrocesso regolamento</small> | |
| T.A.E.G./I.S.C. = 13,75% T.E.G. (Tasso effettivo globale) ai fini antiusura = 13,75 % | | | | | | |
| I tassi di cui sopra sono stati convenuti con il Cedente ai sensi della L.n. 24/2001 in data 02/07/2007 | | | | | | |

Il contratto non fornisce alcuna descrizione della composizione delle commissioni bancarie e di intermediazione, le quali vengono richiamate solo nell'art. 14 relativo all'estinzione anticipata.

14 - ESTINZIONE ANTICIPATA.

In caso di estinzione anticipata il capitale residuo dovuto dal Cedente emergerà, in applicazione dell'art. 3 D.M. 8 luglio 1992, dalla sommatoria del valore attuale delle rate non ancora scadute alla data dell'estinzione, determinato dall'applicazione del tasso di interesse nominale annuo indicato al quadro B del contratto, oltre eventuali rate insolute, interessi convenzionali di mora per il ritardato pagamento e/o altri sospesi a carico del Cedente. Sarà inoltre dovuto un compenso che si conviene della misura dell'1% del capitale residuo. Viene espressamente convenuto che in tutte le ipotesi in cui si procederà all'estinzione anticipata del finanziamento la Cessionaria non sarà tenuta a restituire neppure in parte gli importi indicati ai punti C-D-E-F e G del frontespizio, nonché quelli di cui all'art. 4. Detti importi, infatti, oltre a essere già stati corrisposti, rivestono un carattere unitario ed inscindibile e si intendono dovuti e convenuti anche in accezione di aleatorietà per le prestazioni e gli oneri necessariamente connessi alla concessione del finanziamento. In particolare il Cedente prende atto che gli importi indicati ai punti C-E ed F - oltre a costituire corrispettivo per la Cessionaria - sono destinati a copertura degli oneri finanziari sostenuti per la conversione e convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, per le operazioni di acquisizione della provvista, per le perdite dovute alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo dell'adeguamento dei tassi e della commissione nel periodo di preavviso del mutamento delle condizioni di mercato; considerano, inoltre, tutte le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive, indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: il perfezionamento e l'esame della documentazione, l'istruttoria della pratica, le spese postali e di notificazione, gli oneri della rete di distribuzione del servizio, l'elaborazione dei dati anche ai fini della L. n. 197/1991, e le attività prescritte dalla normativa vigente; il costo dell'advertising e dei mezzi di comunicazione; l'incasso, l'elaborazione dei dati ed il controllo dei versamenti periodici delle quote di ammortamento con i relativi adempimenti contabili ed amministrativi; gli adempimenti per l'eventuale estinzione anticipata; i corrispettivi dovuti alla rete di distribuzione, comprese le provvigioni al mediatore creditizio o all'agente in attività finanziaria cui il Cedente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi. I corrispettivi per gli adempimenti relativi all'attivazione delle garanzie e la loro successiva gestione; l'assistenza fornita al Cedente dopo la stipulazione del contratto; ogni altro servizio e costo dipendente dalla esecuzione di quanto previsto dal presente contratto, anche se impreveduto o sopravvenuto.

Una descrizione più dettagliata è contenuta nel Foglio informativo relativo al prodotto e sottoscritto dalla resistente.

Da quanto riferito nelle controdeduzioni, la commissione percepita dalla società mandataria - sebbene qualificata *"integralmente up front"* dall'intermediario - sembra includere eterogenee causali di spesa, non tutte riferibili ad attività propedeutiche alla conclusione del prestito in quanto prevista *"per le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili ai fini dell'istruttoria, del perfezionamento, dell'esecuzione e della gestione del prestito per la sua intera durata"*.

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso delle spese legali, non è stata presentata alcuna documentazione di supporto.

Si riportano di seguito i calcoli in applicazione del criterio proporzionale *"ratione temporis"*, in base al quale l'importo complessivo di ciascuna delle commissioni/oneri viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue in base al presupposto che l'estinzione decorra a partire dalla 58^a rata, applicando l'invalso criterio proporzionale *"ratione temporis"* su n. 50 rate residue. In base a questa impostazione, l'importo da rimborsare al netto di quanto già riconosciuto sarebbe pari a € 2.481,86.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

| finanziamento - cessione del quinto della pensione | Importo dovuto contrattualmente | commissioni pro quota rate complessive n. 108 | Commissioni già retrocesse | retrocessione dovuta in misura proporzionale sulla base di n. 50 rate residue |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|
| 1) Spese contrattuali | 250,00 | 2,31 | | 115,74 |
| 2) Commissioni di intermediazione | 4.602,27 | 42,61 | 346,00 | 1.784,68 |
| 2) Commissioni bancarie | 562,51 | 5,21 | 89,79 | 170,63 |
| 3) premio assicurativo rischio vita | 1.858,88 | 17,21 | 449,79 | 410,80 |
| totale commissioni e premio assicurativo (voce 1)-4) | 7.023,66 | 65,03 | | 2.481,86 |

Va, nel contempo, considerato che € 2.978,64 sono state corrisposte al mediatore creditizio e che tale importo è ricompreso nella commissione di intermediazione. Agli atti la resistente ha accluso la fattura riconosciuta al mediatore per l'importo anzidetto. In tale circostanza il *quantum* del rimborso, al netto di quanto già riconosciuto sarebbe pari a Euro 1.102,86.

| finanziamento - cessione del quinto della pensione | Importo dovuto contrattualmente | commissioni pro quota rate complessive n. 108 | Commissioni già retrocesse | retrocessione dovuta in misura proporzionale sulla base di n. 50 rate residue |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|
| 1) Spese contrattuali | 250,00 | 2,31 | | 115,74 |
| 1) Commissioni intermediazione € 4.602,27 al netto della commissione corrisposta al mediatore creditizio € 2.978,64 | 1.623,63 | 15,03 | 346,00 | 405,68 |
| 2) Commissioni bancarie | 562,51 | 5,21 | 89,79 | 170,63 |
| 3) premio assicurativo rischio vita | 1.858,88 | 17,21 | 449,79 | 410,80 |
| totale commissioni e premio assicurativo (voce 1)-4) | 4.045,02 | 37,45 | | 1.102,86 |

Ciò chiarito, deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi dell'ABF, va riconosciuta la rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, secondo i seguenti criteri: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie e/o bancarie (comunque denominate), nonché le altre commissioni, come le commissioni d'intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo.

Quanto al rimborso della quota non maturata delle commissioni riferibili all'attività prestata dal mediatore creditizio per la conclusione del contratto di finanziamento, deve, altresì, essere ricordato che – come questo Collegio ha già avuto occasione di rilevare (cfr. Decisioni n. 2427/13 e 4289/13) – il criterio suppletivo, sopra richiamato, del rimborso integrale pro-quota degli importi versati anticipatamente dal consumatore “cede quando l'adozione di diversi criteri di calcolo da parte dell'intermediario venga da questi illustrata e

motivata in maniera congrua e ragionevole oltre che adeguatamente supportata da riscontri documentali. Ove possibile, occorre discriminare tra oneri che rappresentano il corrispettivo per attività effettivamente rese e già eseguite, qual è la remunerazione dell'intermediario che ha collocato il contratto di credito, e spese applicate anticipatamente in un'unica soluzione a fronte di prestazioni godute per l'intera durata del contratto".

Ebbene, dalla documentazione agli atti emerge che alcune voci si riferirebbero ad attività funzionali e strumentali alla conclusione del contratto di finanziamento, che si esauriscono con la stessa conclusione del contratto, come indirettamente confermato anche dall'integrale retrocessione delle relative commissioni effettuata dall'intermediario resistente al mediatore creditizio; fermo comunque restando che, in presenza di una originaria opacità del regolamento negoziale e della conseguente impossibilità di addivenire ad una chiara distinzione tra costi *up-front* e *recurring*, la mera retrocessione (seppur documentata) delle commissioni per l'attività di mediazione prestata non può essere, di per sé sola, sufficiente a superare il sopra richiamato criterio suppletivo del rimborso integrale pro-quota degli importi versati anticipatamente dal consumatore. In caso contrario verrebbero, infatti, pregiudicate quelle esigenze di trasparenza e di informazione su cui Banca d'Italia ha, in più occasioni, richiamato l'attenzione (v. Comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 luglio 2011)".

Sulla scorta delle osservazioni appena sviluppate si deve concludere che le doglianze del ricorrente meritano di essere parzialmente accolte.

Infatti, in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l'importo rimborsabile al ricorrente, al netto dei rimborsi già ricevuti, ammonta a complessivi € 2.481,86.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dalla domanda al saldo; non, invece, il rimborso delle spese legali, posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda la somma di € 2.481,86 al ricorrente, oltre interessi dalla domanda al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO